**CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DA DESTINARSI AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - 41° CICLO - CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**

VISTO l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, così come modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010;

VISTO il Regolamento Ministeriale in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.M. 14.12.2021, n. 226 e pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale - n. 308 del 29.12.2021;

VISTO il Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca;

VISTO il D.M. n. 247 del 23.02.2022, con il quale è stato rideterminato l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, e stabilito che restano valide le disposizioni in materia previdenziale relative all’assoggettamento delle borse medesime al versamento del contributo INPS a gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni;

TRA

l’Università degli Studi di Napoli Federico II (CF 00876220633) rappresentata dal Rettore, Prof. Matteo Lorito, nato a Salerno l’8 marzo 1961, domiciliato per la carica in Napoli al Corso Umberto I, 40 - d’ora in poi denominata Università

## E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell’ente medesimo, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d’ora in poi denominato Ente.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

L’Ente si impegna a finanziare una borsa di studio e si assume tutti gli oneri finanziari ad essa connessi precisati nei seguenti articoli. La borsa sarà destinata alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - 41° ciclo – di durata triennale, ed è aggiuntiva a quelle istituite e messe a concorso dall’Università, sede amministrativa del corso di dottorato medesimo.

La borsa verrà assegnata, solo ed esclusivamente, sulla base della graduatoria di merito formata in occasione degli esami di ammissione al dottorato.

L’Ente può concordare con il Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca una linea di formazione e di ricerca, nel quadro del programma di attività del dottorato, omogeneo con esso.

Al citato corso di dottorato si applica il Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di Disciplina del Dottorato di Ricerca.

ARTICOLO 2

(Importi finanziati)

L’importo totale della borsa di studio per tutta la durata del corso ammonta a € **62.432,90** comprensivo di:

* oneri previdenziali nella misura del 23,35% dal 01/01/2022 pari a € 11.379,85;
* spese di funzionamento del dottorato di € 2.324,05.

L’Ente si impegna, inoltre, a versare all’ Università un importo annuo di **€ 1.624,30**, finalizzato alla costituzione del budget per l'attività di ricerca da destinare al dottorando beneficiario della borsa di studio, così come previsto dall’art. 11, comma 2, lettera d), del D.M. n. 226/2021.

L’Ente, inoltre, verserà, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.M. n. 226/2021, le quote finanziarie aggiuntive relative agli eventuali soggiorni all’estero del dottorando che godrà della borsa di studio, entro trenta giorni dalla richiesta che sarà effettuata dall’Università.

Ogni altro eventuale onere aggiuntivo derivante da disposizioni di legge o regolamentari connesse al finanziamento ed all’erogazione della borsa di studio di cui all’articolo 1 sono a carico dell’Ente.

ARTICOLO 3

(Modalità di pagamento)

L’importo di cui all’articolo 2, 1° e 2° comma - pari ad **€ 67.305,80** - sarà versato all’Università, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla data della stipula della presente convenzione, mediante versamento da effettuare:

- nel caso di enti privati italiani - **IBAN IT92P0623003543000058318200** - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.;

- nel caso di enti pubblici italiani, che hanno a loro volta un conto acceso presso la Banca d'Italia, sul conto corrente di contabilità speciale n.0036905 presso Banca di Italia, tesoreria dello Stato, sezione di Napoli, codice Tesoreria 425. **IBAN: IT19O0100004306TU0000023937;**

**-** nel caso dienti stranieri – **IT92P0623003543000058318200, codice BIC/SWIFT: CRPPIT2P549**.

L’erogazione degli importi aggiuntivi previsti all’articolo 2, 3° e 4° comma, della presente convenzione sarà richiesta mediante comunicazione scritta dall’Università. Il relativo versamento dovrà avvenire, con le medesime modalità sopra citate, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

**O IN ALTERNATIVA**

***(eliminare la versione dell’articolo 3 che non interessa)***

ARTICOLO 3

(Modalità di pagamento)

La quota di finanziamento relativo al primo anno di corso, pari a euro **22.435,27** sarà corrisposta all’Università, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla data della stipula della presente convenzione, mediante versamento da effettuare:

- nel caso di enti privati italiani - **IBAN IT92P0623003543000058318200** - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.;

- nel caso di enti pubblici italiani, che hanno a loro volta un conto acceso presso la Banca d'Italia, sul conto corrente di contabilità speciale n.0036905 presso Banca di Italia, tesoreria dello Stato, sezione di Napoli, codice Tesoreria 425. **IBAN: IT19O0100004306TU0000023937;**

**-** nel caso dienti stranieri – **IBAN IT92P0623003543000058318200, codice BIC/SWIFT: CRPPIT2P549.**

Gli importi relativi agli anni successivi al primo (**€ 22.435,27** per il secondo ed **€ 22.435,26** per il terzo anno di corso) saranno versati anticipatamente entro il 15 settembre di ciascun anno con le modalità indicate al comma precedente. Tali importi sono garantiti mediante polizza fidejussoria bancaria od assicurativa che si allega alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante. ***(Tale garanzia non è richiesta agli enti finanziatori pubblici).***

L’erogazione degli importi aggiuntivi previsti all’articolo 2, 3° e 4° comma, della presente convenzione sarà richiesta mediante comunicazione scritta dall’Università. Il relativo versamento dovrà avvenire, con le medesime modalità sopra citate, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 4

(Disposizioni finali)

Le somme versate all’Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi della presente convenzione, eventualmente non utilizzate a causa della mancata copertura dei posti messi a concorso o di successive rinunce, decadenze o cessazioni dal corso, verranno destinate all’ istituzione di borse di studio del ciclo successivo a favore del corso di dottorato di cui alla presente convenzione.

La convenzione avrà decorrenza dall’anno accademico di inizio del corso di dottorato di ricerca.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale e verrà registrata solo in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente, essa è soggetta all’imposta di bollo assolta in modo virtuale con onere a carico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai sensi di quanto disposto dall'art.15 del DPR 642/72 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n.16825 del 20/03/1989.

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme dell’ordinamento vigente.

La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.

IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DELL’ENTE

PROF. MATTEO LORITO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_